

N. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777-A/R

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTE DI LEGGE

**n. 3785, d'iniziativa del deputato ERMINI**

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa

*Presentata il 28 aprile 2016*

**n. 2892, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**MOLTENI\*, FEDRIGA\*, ALLASIA\*, ATTAGUILE\*, BORGHESI\*, BOSSI\*,  
MATTEO BRAGANTINI\*, BUSIN\*, CAON\*, CAPARINI\*, GIANCARLO  
GIORGETTI\*, GRIMOLDI\*, GUIDESI\*, INVERNIZZI\*, MARCOLIN\*, GIAN-  
LUCA PINI\*, PRATAVIERA\*, RONDINI\*, SIMONETTI\***

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

*Presentata il 18 febbraio 2015*

**\*Tutti i deputati firmatari della proposta di legge n. 2892 hanno ritirato la propria sottoscrizione in data 3 marzo 2016, dopo la conclusione dell'esame in sede referente**

**NOTA:** Il presente stampato riporta il testo della proposta di legge n. 3785 sul quale, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 21 aprile 2016, la Commissione II (Giustizia), il 12 aprile 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo a fronte tra la proposta di legge n. 2892 e il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea e per i pareri espressi su tale testo si veda lo stampato n. 2892-A. Per i testi delle proposte di legge nn. 2892, 3380, 3384, 3419, 3424, 3427, 3434, 3774, 3777 e 3785 si vedano i relativi stampati.

**n. 3380**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA RUSSA, GIORGIA MELONI, RAMPPELLI, CIRIELLI, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO, GARNERO SANTANCHÈ, ROMELE, SQUERI**

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

*Presentata il 22 ottobre 2015*

---

**n. 3384**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAROTTA, SAMMARCO**

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

*Presentata il 27 ottobre 2015*

---

**n. 3419**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti i reati di furto in abitazione e furto con strappo

*Presentata l'11 novembre 2015*

---

**n. 3424**, d'iniziativa della deputata **FAENZI**

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

*Presentata l'11 novembre 2015*

---

**n. 3427**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GELMINI, CALABRIA, RAVETTO, VITO**

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

*Presentata il 13 novembre 2015*

---

**n. 3434**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GREGORIO FONTANA, DE GIROLAMO, RAVETTO**

Modifica all'articolo 52 e introduzione dell'articolo 52-*bis* del codice penale, concernente la legittima difesa nel caso di violazione di domicilio

*Presentata il 16 novembre 2015*

---

**n. 3774**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORMISANO, PORTAS**

Modifiche agli articoli 55 e 614 del codice penale in materia di legittima difesa e di violazione di domicilio

*Presentata il 22 aprile 2016*

---

**n. 3777**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

*Presentata il 26 aprile 2016*

---

(Relatore per la maggioranza: **ERMINI**)

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3785 Ermini e abb., recante « Disposizioni in materia di legittima difesa »; rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento penale » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

evidenziata, quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, la formulazione della proposta di legge, con particolare riguardo alla introduzione nell'ordinamento penale della locuzione « grave turbamento psichico » causato da colui contro il quale è diretta la reazione;

rilevato che i principi di tassatività e determinatezza del reato trovano riconoscimento implicito nell'ordinamento giuridico nell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione ai sensi del quale: « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso » nonché nell'articolo 1 del codice penale ove si stabilisce che: « Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite »;

evidenziato, quanto al principio di determinatezza, che i « due obiettivi fondamentali » ad esso sottesi consistono « per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta » (Corte costituzionale, sentenza n. 327 del 2008);

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni penali devono essere « chiaramente formulate », e devono essere rese altresì conoscibili dai destinatari grazie ad una pubblicità adeguata (articolo 73, comma terzo, della Costituzione);

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare la formulazione della nozione di « grave turbamento psichico » alla luce dei principi contenuti nella sentenza n. 327 del 2008 sopra richiamata al fine di evitare che possa essere concretamente definita solo dall'interpretazione creativa del giudice, con la conseguenza che la stessa nozione potrebbe essere applicata in ogni caso di errore dell'agente ovvero, al contrario, potrebbe essere intesa in senso restrittivo e pertanto con il rischio di non configurare comunque in concreto un'ipotesi di causa di esclusione della pena;

sottolineato, d'altra parte, che deve essere segnalata la più recente sentenza n. 172 del 2014 della Corte costituzionale che ha

ritenuto costituzionalmente legittima la fattispecie di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* (cosiddetto *stalking*) sostenendo che la norma incriminatrice può fare uso di una tecnica esemplificativa, oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi, ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica. Il principio di determinatezza non esclude – conclude la Corte – l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la « impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la locuzione « grave turbamento psichico » alla luce dei principi di tassatività e determinatezza del reato in ragione delle considerazioni svolte in premessa.

\_\_\_\_\_

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

*(Approvato in sede referente, nella seduta  
del 3 marzo 2016)*

—

**Modifica all'articolo 59 del codice penale  
in materia di difesa legittima**

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore **riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti** è conseguenza di un grave turbamento psichico **ed è causato, volontariamente o colposamente**, dalla persona contro cui è diretto il fatto ».

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

*(Approvato in sede referente, nella seduta  
del 12 aprile 2017, a seguito del rinvio  
alla Commissione)*

—

**Modifica all'articolo 59 del codice penale  
in materia di legittima difesa**

ART. 1.

1. *Identico:*

« Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa **quando** l'errore è conseguenza **del** grave turbamento psichico causato dalla persona contro **la quale è diretta la reazione** ».

PAGINA BIANCA



\*17PDL0051170\*